



COMPLIANCE: D. Lgs. 231

*Opportunità
e benefici
per l'impresa*



Vademecum per la redazione
del Modello di organizzazione, gestione e controllo
Parte Speciale e Risk Assessment





La sentenza n. 1070/2024 su Parte Speciale e Risk Assessment

Come anticipato nel precedente intervento della nostra rubrica 231, la sentenza in esame non solo definisce i requisiti della Parte Generale e di alcuni allegati del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Modello 231” o “Modello”) ma affronta anche tematiche cruciali quali la mappatura delle attività a rischio di reato (cd. Risk Assessment) ed il documento di Parte Speciale, che stabilisce i protocolli per prevenire la commissione dei reati individuati.

In questo approfondimento intendiamo descrivere gli elementi necessari affinché i documenti di mappatura dei rischi e di Parte Speciale siano considerati idonei dalla giurisprudenza e quindi efficaci a garantire alle società l'esenzione dalla responsabilità amministrativa degli enti. La nostra analisi non si limiterà ad analizzare la sentenza sopra richiamata, ma sarà arricchita dalle best practices e dall'esperienza acquisita negli anni dai nostri professionisti.

Il Risk Assessment

L'individuazione e la mappatura delle attività sensibili all'interno di una società sono fondamentali per dotare la stessa di un idoneo Modello di prevenzione dei rischi adeguato, come già previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il quale stabilisce che il Modello deve *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”*. A nostro avviso, la strategia più efficace per identificare questi potenziali rischi consiste nel condurre interviste mirate con diverse funzioni aziendali, sia apicali che sottoposte, per comprendere appieno le mansioni svolte e analizzare il contesto aziendale. Questo approccio consente di individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità potrebbero, astrattamente, verificarsi eventi che comprometterebbero gli obiettivi indicati nel D.Lgs. 231/2001.

Le interviste non solo aiutano a identificare le attività a rischio di reato, ma permettono anche di valutare la frequenza con cui queste attività vengono svolte e la loro importanza per la continuità aziendale. Questi dati sono cruciali poiché, come indicato anche nelle Linee Guida Confindustria, per ridurre un rischio è necessario agire sia sulla probabilità di accadimento dell'evento, sia sull'impatto che lo stesso potrebbe avere.

Nella già richiamata sentenza 1070/2024, i giudici indicano chiaramente cosa dovrebbe contenere il documento di risk assessment, ossia:

- le aree potenzialmente a rischio-reato, con particolare attenzione a quelle che gestiscono strumenti finanziari, considerate aree strumentali;
- l'individuazione, all'interno di queste aree, dei processi sensibili in cui si annida il rischio di commissione di reati, nonché delle funzioni aziendali coinvolte;
- la rilevazione e la valutazione del grado di efficacia dei sistemi di controllo già implementati dalla società;
- la descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati.

È inoltre indispensabile ricordare che per garantire l'efficacia del sistema di mappatura dei rischi, esso deve essere sottoposto a revisioni periodiche, in modo da poter essere aggiornato in caso di cambiamenti aziendali o dell'introduzione di nuovi reati presupposto nella normativa 231.

La Parte Speciale

La sentenza si è soffermata poi sul documento di Parte Speciale del Modello 231, ossia sul documento contenente i protocolli di comportamento ideati per *“ridurre continuamente e ragionevolmente il rischio-reato”*.

I suddetti protocolli, oltre ad essere puntuali, devono anche essere efficaci, il che richiede un'attenta verifica affinché



i precetti stabiliti siano concretamente rispettati.

I giudici, nella sopradetta sentenza, specificano altresì quali elementi dovrebbero essere inclusi nei protocolli:

- l'individuazione di un responsabile per ogni processo a rischio-reato, incaricato di garantire che il sistema operativo sia adeguato ed efficace rispetto al fine che intende perseguire;
- la regolamentazione dettagliata del processo e delle figure coinvolte, definendo chiaramente ruoli e responsabilità;
- l'adozione di protocolli specifici e dinamici: specifici nel senso che devono essere strettamente correlati al rischio che si intende contenere e dinamici perché devono essere in grado di adattarsi ai frequenti cambiamenti organizzativi che possono avvenire all'interno della società;
- la garanzia di completezza dei flussi informativi, essenziali per assicurare l'effettività dei protocolli e per permettere il monitoraggio continuo del rispetto degli stessi.

Per garantire il rispetto dei protocolli previsti in Parte Speciale risulta cruciale il ruolo dell'Organismo di Vigilanza a cui è affidato, come noto, il compito di verificare l'adeguatezza del Modello. Questo compito si traduce nell'accertare l'idoneità dei protocolli a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti e nell'assicurare l'effettività del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti e quanto previsto nel Modello 231.

I flussi informativi

I flussi informativi sono previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, che richiede l'inserimento nei Modelli di *“obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”*. I flussi informativi rappresentano un elemento essenziale del Modello 231 e, insieme alle attività di controllo svolte di propria iniziativa, costituiscono uno dei due strumenti principali di cui dispone l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”) per monitorare l'efficacia e l'osservanza del Modello.

Sebbene la norma non specifichi i contenuti minimi degli obblighi informativi verso l'OdV, tali contenuti possono essere desunti dalla giurisprudenza e dalle prassi consolidate. In particolare, i flussi informativi devono permettere all'OdV di ricevere tempestivamente notizie riguardanti eventuali problemi legati al funzionamento del Modello o violazioni dello stesso. Questo consente all'OdV di proporre correttivi al Modello, in caso di inefficienze, o di sollecitare sanzione in caso di violazioni.

Ma come strutturare concretamente i flussi informativi verso l'OdV? A nostro avviso, un approccio efficace consiste nell'avvalersi del supporto di consulenti in materia di compliance 231. Difatti questi professionisti, possedendo una conoscenza approfondita della struttura del Modello, delle attività potenzialmente a rischio-reato e dei protocolli approntati, potranno contribuire a predisporre flussi informativi che garantiscano la ricezione di informazioni puntuali, accurate e tempestive.



 02/80502196

 **Milano**
via Carlo Maria Martini 1, 20122

 info@complegal.it

 www.complegal.it

 [complegal](https://www.linkedin.com/company/complegal)